



Unione Sindacale Italiana Finanziari Ufficio Legale e Contenzioso



Intervista con l'Avv. Prof. Valerio Tallini,

Avvocato e Docente di Diritto Amministrativo e di Diritto Processuale Amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università Luiss Guido Carli

Il responsabile dell'Ufficio Legale e Contenzioso U.S.I.F., Davide SERA, incontra l'Avv. Prof. Valerio TALLINI (docente di Diritto Amministrativo e di Diritto Processuale Amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università LUISS Guido Carli di Roma e titolare di Studi professionali con sedi a Roma e a Milano (<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>), in merito alle criticità emerse a seguito dell'entrata in vigore dei decreti correttivi al riordino delle carriere.

D: Bentrovato, Professore. Intanto la saluto e la ringrazio a nome di tutto il nostro Sindacato per la disponibilità manifestata nell'esaminare le problematiche scaturenti a seguito della pubblicazione dei decreti correttivi per il riordino delle carriere degli appartenenti alle forze armate e di polizia.
Ha avuto modo di leggere i pareri pubblicati sul nostro sito?

R: Ho letto con molto interesse. E nonostante si tratti – credo – di considerazioni effettuate nell'immediato, "a prima lettura" come diciamo noi giuristi, le ho trovate egualmente puntuali, specie nella ricostruzione dei fatti. Certo, meritano un adeguato e ulteriore approfondimento.

D: Come ben sa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 97/2017 i M.A. della G.di F. verranno promossi con due anni di ritardo rispetto ai marescialli CC vertenti nella medesima situazione. Infatti, secondo quanto prevede il secondo provvedimento correttivo (D.Lgs. n. 172/2019), mentre gli ex marescialli capo +8 (oggi M.A.) dei Carabinieri gioveranno di una decorrenza ravvicinata per rivestire il grado di luogotenente, i militari della G. di F. dovranno, invece, affrontare un concorso per titoli "a domanda" per la copertura di soli 1000 posti da Lgt. Ciò, a ben vedere, potrebbe costituire, una violazione al principio di equiordinazione compartimentale ma, soprattutto, una disparità di trattamento. Qual è il suo parere?

R: Preliminarmente la parità di trattamento costituisce uno dei corollari del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Ciò non significa però che il legislatore, nell'esercizio della propria potestà legislativa, non possa effettuare differenziazioni. La Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza n. 28/1957, ha affermato la massima del "pari trattamento in situazioni analoghe e diverso di situazioni diverse". Ne consegue che v'è disparità di trattamento quindi nel caso in cui situazioni analoghe vengano disciplinate diversamente.

D: E nel nostro caso c'è disparità?

R: Volendo applicare tali principi al caso di specie e considerato pure che le diverse normative potrebbero presentare innumerevoli profili analoghi ed altresì innumerevoli profili diversi, il profilo decisivo è allora quello della ragion d'essere della legge. Con riserva di effettuare un ulteriore approfondimento, non si comprende, non appare giustificata la differenziazione tra i due comparti.

D: In riferimento al disposto normativo di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge n.124/2015 (Riforma Madia) nella parte in cui recita: "... progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia...", i decreti correttivi emanati sono in contrasto con quanto previsto attinente alla professionalità e al merito. Possono essere impugnati per tale motivo?

R: I decreti legislativi correttivi potrebbero essere viziati da eccesso di delega e ciò si verifica quando vengono violati i principi e i criteri sanciti dalla legge delega. Se non si rispettano questi ultimi si assiste alla violazione, sia pure mediata, della norma costituzionale (l'art. 76) che ne impone il rispetto. Ciò non significa che il Governo non possa compiere scelte ulteriori rispetto alla legge delega (la Corte costituzionale, a tal proposito, utilizza l'espressione di "riempimento"), anche perché in caso contrario la delegazione non sarebbe giustificata. Certo, è bene però sapere che i principi contenuti nella legge di delega (in tal caso nella legge n. 124/2015) esprimono una valenza normativa direttamente vincolante, da cui si possono desumere le ratione decidendi di tutte le questioni controverse.

D: Più in particolare, poichè non sono stati istituiti nuovi ruoli ma solo qualifiche, la parola "eventuale", contenuta nella norma in argomento, può obbligare ad istituirli?

R: Ovviamente non v'è alcun obbligo. Ad esclusivo beneficio di me stesso ricordo che nella interpretazione della norma occorre fare riferimento anzitutto al criterio della interpretazione letterale. Nella giurisprudenza tende a prevalere questo canone rispetto a quello della "intenzione del legislatore": tale ultimo criterio, secondo la prevalente Cassazione, può essere utilizzato soltanto quale criterio secondario qualora il significato delle parole non sia chiaro.

D: Concorso Allievo Maresciallo, per titoli, riservato ai Brigadieri Capo Q.S. La Guardia di Finanza ha previsto, così come l'Arma dei Carabinieri, il requisito dell'età anagrafica minima di 55 anni. Così facendo si impedisce di partecipare al concorso ad un Brigadiere Capo Q.S. più anziano di grado ma con meno di 55 anni di età, cosa invece possibile per un Brigadiere Capo Q.S. meno anziano ma con un'età anagrafica superiore a 55 anni. E' possibile impugnare il bando che prevede tale discrimen?

R: Si può senz'altro gravare il bando. E l'impugnazione, trattandosi di clausola immediatamente escludente, ossia che non consente al candidato di poter partecipare, dovrà essere proposta immediatamente, non potendo attendere la conclusione della selezione. Ovviamente bisognerà richiedere al giudice amministrativo, sia pure in via subordinata, di sollevare questione di legittimità costituzionale, non potendo esso annullare oppure disapplicare direttamente la norma. Il giudice italiano può annullare oppure disapplicare (atti amministrativi illegittimi), ma non può fare lo stesso nel caso in cui riscontri l'illegittimità di una fonte primaria, come appunto un decreto correttivo. Non siamo in America. Poi il bando in oggetto, come un

qualsiasi bando, dovrà essere oggetto di specifico approfondimento, atteso che potrebbe essere gravato anche per ulteriori vizi.

D: A seguito della riforma delle carriere tutti i sovrintendenti dopo 15 anni di permanenza nella categoria acquisiscono il grado apicale. Tale situazione genera evidenti discrasie nei confronti dei sovrintendenti che hanno già raggiunto il grado apicale o che lo hanno maturato secondo le vecchie disposizioni normative (circa 22 anni di servizio). La problematica trattata interessa soprattutto i sovrintendenti capo che nel periodo transitorio acquisiscono la qualifica speciale non vendendosi ricostruita né la carriera militare e tantomeno i contributi previdenziali. E' possibile impugnare i decreti correttivi che prevedono una simile disparità di trattamento? Se sì, in che modo?

R: Valgono le medesime considerazioni già espresse in precedenza. La disparità di trattamento deve essere sempre giustificata.

D: Come mai le sentenze n. 239/2019 e n. 21/2020 della Corte Costituzionale hanno dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dei decreti correttivi al riordino delle carriere?

R: Si tratta di pronunciamenti con cui il giudice delle leggi non è mai entrato nel merito della questione e ciò si evince dal dispositivo, ossia le questioni di legittimità costituzionale sollevate non sono state dichiarate infondate, bensì inammissibili. Nel caso di queste due sentenze l'inammissibilità – che ha precluso alla Corte di affrontare il merito della questione – è derivata dall'indeterminatezza dell'oggetto.

D: Queste sentenze quindi non sono vincolanti?

R: Esattamente, non sono vincolanti, ma le dirò di più. Non lo sarebbero state neppure se la Corte fosse entrata nel merito della questione andando a respingere le questioni sollevate. Il giudice, qualsivoglia giudice, avrebbe potuto e può sempre sollevare questione di costituzionalità, in quanto in relazione alla medesima norma potrebbero emergere ulteriori e differenti profili di illegittimità.

Roma, 26/05/2020